

**BANCA  CENTRALE**  
**DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**La fiscalità sammarinese nei rapporti  
internazionali ed in particolare con l'Italia**

**29 maggio 2004**



**Atti convegno**

©2004 Banca Centrale della Repubblica di San Marino

*Tutti i diritti riservati*

*E' consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali a condizione che sia citata la fonte.*

*Gli interventi presenti nella pubblicazione non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.*

Indirizzo postale:

Via del Voltone 120, 47890 SAN MARINO (RSM)

<http://www.bcsm.sm> E.mail: [info@bcsm.sm](mailto:info@bcsm.sm)

**Pier Marino Mularoni**

*Segretario di Stato per le Finanze, Bilancio - Repubblica di San Marino*

Saluto di apertura

Questo Convegno, organizzato dalla Banca Centrale, rappresenta un evento di grande attualità per la Repubblica di San Marino.

La Repubblica di San Marino, infatti, sta cercando proprio in questi ultimi anni di avviare una profonda riflessione sul proprio sistema, che necessariamente deve evolversi cogliendo le evoluzioni che a livello internazionale stanno emergendo.

Siamo consapevoli che il sistema sammarinese debba maturare, rendendosi più appetibile e più in linea con le evoluzioni internazionali.

Siamo lieti di approfondire la materia sul lato tecnico analizzando l'evoluzione della normativa inerente le tematiche fiscali e rivedendo il posizionamento di San Marino in un sistema di competitività non dannosa e con una fiscalità attrattiva, che possa veicolare gli investimenti in reciproca sinergia con il territorio circostante.

Questa è la volontà della Repubblica di San Marino ed auspico che sia fatta propria anche dalla vicina e amica Repubblica Italiana.

Il mio vivo desiderio è che ci si incammini verso un percorso di collaborazione e di trasparenza, al fine di poter conseguire un'economia vera, reale e sana, obiettivo che la Repubblica sta cercando di sviluppare come del resto è nelle sue potenzialità.

In questo senso il ruolo della neonata Banca Centrale è molto importante, poiché sta portando avanti un'azione di studio e di formazione indispensabile per l'evoluzione del nostro sistema e credo che su questa strada sapremo trovare altre occasioni di confronto, di studio e d'approfondimento e altre occasioni per migliorare i rapporti internazionali sul piano fiscale per poter comprendere quale sia la strada migliore per l'evoluzione dei nostri sistemi.

**Antonio Valentini**

*Presidente Banca Centrale della Repubblica di San Marino*

Saluto di apertura

Autorità, Signori Relatori, Gentile pubblico,

è con sincero piacere che porto il saluto della Banca Centrale a questo convegno, il cui tema ed il cui approfondimento è caro ai banchieri, ai bancari ed ai professionisti.

Sono davvero lieto di vedere una presenza così numerosa e qualificata e dunque colgo l'occasione per porgere a tutti un caloroso saluto.

La Banca Centrale nella sua rinnovata veste istituzionale è in questi mesi impegnata su vari fronti fra i quali vorrei ricordare:

1. il potenziamento della divisione vigilanza con il raddoppio in breve del suo organico;
2. il completo recepimento dei parametri di Basilea 1 che prevedono un'adeguata patrimonializzazione delle banche di diritto sammarinese;
3. il completamento della riforma della Banca Centrale mirante ad una maggiore integrazione della divisione vigilanza ed all'ottenimento di una

governance più omogenea ed in linea con i principi dettati dagli organismi internazionali;

4. la redazione di un testo unico bancario con l'inserimento al suo interno di alcuni principi necessari in una moderna legislazione bancaria;

5. la realizzazione della centrale dei rischi, strumento oggi divenuto necessario anche a San Marino con l'aumento del numero degli operatori;

6. la stesura di un progetto di legge sui fondi di diritto sammarinese, che consenta ai nostri operatori di poter allargare la gamma dei prodotti offerti agli investitori;

7. la creazione di un rapporto solido, collaborativo e costruttivo con l'istituzione Banca d'Italia, nei confronti della quale, in passato non sempre ci si era rapportati nella giusta maniera.

Il nostro atteggiamento, in qualche occasione equivoco e poco propenso al dialogo, aveva fatto sorgere incomprensioni su quello che è e deve essere il ruolo della Banca Centrale, un'istituzione con la quale ci si deve rapportare e confrontare costantemente.

Oggi Banca d'Italia guarda con molta attenzione ed interesse al percorso d'adeguamento agli standard ed ai principi internazionali che la Banca Centrale ed il Governo stanno compiendo in materia bancaria e finanziaria.

Ci sta incoraggiando a proseguire su questa strada lasciando intendere che quelle riserve che aveva rispetto alla nostra realtà saranno presto superate.

Tutto questo fa parte però di un disegno più ampio che il governo da qualche anno sta con ferma determinazione e convinzione portando avanti.

San Marino ha scelto d'essere, pur con le sue ridotte dimensioni geografiche, un paese con un'economia reale.

Il nostro paese sta compiendo una scelta di maggiore trasparenza, di specializzazione e qualità del proprio sistema.

Le autorità governative sono impegnate su vari fronti istituzionali a negoziare una fase transitoria, sufficientemente lunga, che consenta, attraverso la graduale riconversione dei capisaldi attuali, di introdurre e rodare nuovi strumenti normativi in grado di offrire nuove opportunità agli investitori stranieri ed in grado di generare nuove tipologie di reddito in territorio sammarinese.

Tutto questo però va fatto in maniera coordinata e raccordata ove possibile con le legislazioni internazionali ed in primis con quella italiana.

Purtroppo anche su questo fronte non abbiamo in passato brillato in termini d'efficienza e trasparenza nel dialogo con l'Italia, tuttavia oggi, nonostante qualche ritardo accumulato nel corso degli anni, esiste una ferma volontà da parte dell'esecutivo di recuperare.

Le ridotte dimensioni e la maggiore facilità di coordinamento interno rappresentano da questo punto di vista un punto di forza per San Marino, che consentirà di colmare il gap in tempi ragionevolmente ridotti.

La Banca Centrale ritiene estremamente importante lavorare per la stipula di accordi bilaterali sulla doppia imposizione.

La pretesa impositiva di uno Stato, che si manifesta attraverso l'emanazione di norme interne unilaterali, se non è efficacemente raccordata e coordinata con l'esterno genera conflitti con altre pretese impositive generate a loro volta da norme unilaterali.

La stipulazione di convenzioni internazionali bilaterali prevengono o riducono tali conflitti prevedendo principi di ripartizione delle pretese impositive fondate su criteri di ragionevolezza.

Il progetto economico sammarinese attorno al quale, da qualche tempo, sia a livello tecnico che a livello politico, si sta intensamente lavorando ed all'interno del quale si inquadra anche tutto il lavoro di Banca Centrale, intende riposizionare gradualmente l'attuale struttura attraverso un percorso di

- maggiore specializzazione;
- maggiore trasparenza;



- introduzione di sistemi avanzati ed eurocompatibili di incentivazione economica e fi-scale;
- stipula di una pluralità di accordi bilaterali sulla doppia imposizione fiscale, che consentano di valorizzare e riconoscere la futura identità economica di San Marino.

A questo proposito il governo della nostra Repubblica, dopo la stipula della convenzione con l'Italia del 21 marzo 2002, ha siglato recentemente quella con l'Austria ed ha avviato trattative con altri Stati ritenuti strategici.

Anche le trattative con Ecofin e l'Accordo di Cooperazione Economica con l'Italia sono ad uno stadio molto avanzato.

Questo nuovo progetto economico sammarinese dovrà anche dare più enfasi a quello che è già un nostro punto di forza e cioè snellire ulteriormente la burocrazia nei diversi passaggi formali per l'ottenimento delle licenze societarie, dovrà investire sulla formazione, programmando il fabbisogno formativo, promovendo ed incentivando un'offerta di formazione continua e mirata.

A tal proposito la Banca Centrale sta progettando, congiuntamente con l'Università di San Marino e la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, un Master post laurea finalizzato a formare e specializzare risorse umane in ambito bancario e finanziario.

Tornando al tema di oggi "la fiscalità sammarinese nei rapporti internazionali ed in particolare con l'Italia", proprio per le ragioni sopra elencate, per la necessità di comunicare di più con l'esterno, per la necessità di avere eventualmente quelle indicazioni utili alla realizzazione di questo progetto così importante per la nostra comunità, abbiamo ritenuto opportuno organizzare questo convegno coinvolgendo, su tale tema, relatori di così alto profilo professionale.

La nostra Repubblica può e dovrebbe essere vista dall'Italia e dall'Europa non solo come un paese estero, o terzo, ma come un'opportunità da cogliere, nel rispetto delle singole autonomie.

Sono certo che questa sinergia sarebbe produttiva per tutti: spetta soprattutto a San Marino compiere i passi necessari affinché anche altri se ne convincano.

Ringrazio ancora tutti gli intervenuti: credo davvero che giornate come questa servano a capire di più e meglio argomenti ampi e complessi, soprattutto se i Relatori sono del calibro e dello spessore di quelli di oggi.

Il cantiere dei lavori è già partito, le indicazioni utili al loro completamento sono ben accette e gradite.

Buon proseguimento e buon lavoro a tutti.

**Maurizio Leo**

*Vice Presidente della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana*

Argomento relazione:

**Panoramica circa lo stato delle relazioni in materia fiscale tra San Marino e l'Italia: bilancio e prospettive**

Grazie per l'attenzione. Vorrei tracciare lo stato dell'arte dei rapporti fra Italia e San Marino. Direi di partire dalla Convenzione che è stata sottoscritta, o meglio parafata, nel marzo 2002. Dal versante italiano deve ancora essere ratificata in quanto le convenzioni, essendo accordi internazionali, devono essere ratificate dal parlamento. Questo è un tassello fondamentale per quanto attiene i rapporti fiscali fra Italia e San Marino. Ma esiste un accordo di cooperazione economica fra Italia e San Marino, a cui si sta lavorando per mettere in piedi una serie di iniziative su vari versanti. Anche il versante fiscale, in particolare con l'art. 11 della bozza di accordo di cooperazione, costituisce un tassello fondamentale nello scambio italo sammarinese.

L'obiettivo di questo convegno penso sia quello di fare emergere le questioni aperte sulle quali occorre in qualche modo intervenire o a livello legislativo o a livello amministrativo.

In buona sostanza le questioni aperte sono tre:

La fiscalità del risparmio.

I frontalieri: i lavoratori dipendenti italiani in San Marino e il loro trattamento tributario che è diverso dai colleghi sammarinesi.

Il comparto IVA: il decreto ministeriale del 1993 ha ben funzionato ma vi sono alcune questioni sulle quale porre attenzione come l'acquisto di natanti da parte di soggetti sammarinesi.

Esaminiamo la prima questione. La direttive UE sul risparmio ha trovato un avvio importante con la Svizzera: è di qualche giorno fa l'accordo fra la Svizzera e l'UE per adottare un meccanismo sostanzialmente conforme a quello già praticato ad alcuni paesi dell'Unione Europea e mi riferisco in particolare all'Austria, al Belgio e al Lussemburgo, che non adotteranno dal 1° gennaio 2005 un meccanismo di scambio d'informazioni come avviene negli altri 22 paesi dell'Unione Europea ma applicheranno un meccanismo di ritenuta alla fonte che ha andamento transitorio: 15% per i primi anni, 20% dal 2008 e poi, dal 2011 un'aliquota del 35%.

Questa ritenuta sul risparmio poi deve essere stornata al paese del soggetto non residente per il 75%. Cosa si deve fare con San Marino? Il passaggio con la Svizzera è stato significativo nel momento in cui la Svizzera ha dato la sua adesione all'applicazione di queste disposizioni in via transitoria, nell'intento di

applicare poi lo scambio d'informazioni. Io penso che questa sia la direttrice di marcia con la quale si deve muovere San Marino. Dobbiamo assicurarci che ciò avvenga in modo trasparente. Teniamo presente però che per la Svizzera qualche problema si sta verificando. Anche io penso che sia difficile ipotizzare l'avvio di questo meccanismo dal 1° gennaio 2005. Vediamo il motivo per cui la Svizzera ha spinto per l'accordo. Il motivo è che sull'altro piatto della bilancia vi era Schengen: l'obiettivo era quello di ottenere la libera circolazione delle persone senza avere i condizionamenti che vi sono ora con la Svizzera. Schengen da una parte, meccanismo del risparmio dall'altra.

La Svizzera ha adottato questo rapporto di collaborazione, ma entrerà in vigore il 1° gennaio 2005? E' questo l'aspetto che deve essere approfondito: la trasparenza che ci vuole nei rapporti fra Unione Europea e Svizzera deve essere più marcata, più netta, altrimenti facciamo degli accordi con degli *arrière-pensées* che servono solo a certe situazioni e a certi benefici.

Il secondo tema riguarda i transfrontalieri; in questo caso sappiamo che tutto nasce quando i redditi di lavoro dipendente prestati in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, che in passato erano esclusi dalla tassazione in Italia, oggi devono diventare oggetto di tassazione.

Il decreto legislativo n. 314 del 1997, infatti, prevede che questi redditi siano sottoposti a tassazione, quindi il lavoratore dipendente italiano che svolge la sua attività in un altro Stato, per il reddito prodotto nell'altro stato in via

continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto il reddito, viene attratto a tassazione in Italia. Il problema in questo caso si poneva per i frontalieri italiani, oggetto di una normativa transitoria, nel 2001 e nel 2002 che li ha esonerati dalla tassazione. Nel 2003 e nel 2004 sono state introdotte alcune disposizioni dalle due leggi finanziarie.

Il meccanismo previsto nella legge finanziaria del 2003 è stato riproposto nel 2004. Si è detto che, il lavoratore dipendente italiano che presta la sua attività di lavoratore dipendente presso la Repubblica del Titano, deve essere assoggettato a tassazione per la parte eccedente una franchigia di 8.000 euro. Per quanto riguarda la parte eccedente generata dal lavoro dipendente viene a configurarsi un'ipotesi di doppia imposizione netta. Imposizione in Italia per la parte eccedente gli 8.000 euro, tassazione a San Marino con le imposte che si rendono applicabili su quel reddito. Voi sapete che quando vi è un meccanismo di doppia imposizione la strada maestra è il riconoscimento in Italia di un credito d'imposta corrispondente alle imposte italiane relative al reddito estero. Quindi si riconosce un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ma ovviamente con un aggravio per il lavoratore dipendente, poiché egli, per usufruire del credito d'imposta, deve presentare una dichiarazione dei redditi attraverso la quale fare valere questo diritto, che gli viene concesso dall'ordinamento interno. Quale può essere la soluzione? Qualche giorno fa, nella commissione di cui faccio parte, è stata presentata una question time, un'interrogazione con risposta immediata in cui un parlamentare italiano ha

chiesto al Governo se si intendono rivedere le disposizioni della legge finanziaria che prevedono di tassare l'eccedenza oltre la franchigia degli 8.000 euro e se queste sono conformi al memorandum che accompagna la Convenzione contro le Doppie Imposizioni. Nel memorandum vi sono alcuni passaggi in cui si dice infatti che il trattamento deve essere quello di neutralità: non vi deve essere un meccanismo di doppia imposizione. Vale il memorandum o vale la legge nazionale, ovvero la legge interna? Questo è un punto sul quale il Governo ha preso posizione e ha detto che noi stiamo già applicando la Convenzione in quanto essa dice che resta ferma. C'è un passaggio nel preambolo della Convenzione che prevede la possibilità, per lo Stato italiano, di tassare il reddito prodotto nello Stato di San Marino anche se con dei correttivi. La risposta data dal Governo, dal sottosegretario che è venuto in commissione, è che il meccanismo degli 8.000 euro è perfettamente in linea con quanto stabilito dalla Convenzione sulla Doppia Imposizione. Io non so se le cose stiano effettivamente in questi termini. Forse leggendo nel suo contesto generale il provvedimento si può arrivare ad una diversa soluzione ma ora, al di là della risposta e dello stato dell'arte delle cose bisognerà in qualche modo intervenire in quanto il problema c'è, è reale e quando i problemi sono concreti bisogna dare delle risposte. Quali possono essere le soluzioni? Già diciamo una parziale soluzione la troviamo nella circolare fatta dall'Agenzia delle Entrate perché l'Agenzia delle Entrate, nel trattare questa specifica questione, ha detto che sebbene vi sia una franchigia di 8.000 euro però anche per la parte eccedente

gli 8.000 euro si applica, se pure proporzionalmente, il meccanismo introdotto nel nostro ordinamento con la no tax area. Voi sapete che per i lavoratori dipendenti fino ad un tetto di 7.500 euro non vi è tassazione. Quindi facendo un mix fra gli 8.000 euro e la no tax area si arriva già ad un meccanismo più vantaggioso per il lavoratore dipendente. Questa è una soluzione già data in via amministrativa dall'Agenzia delle Entrate che si è calata nel problema ed ha cercato, come sempre, di dare delle soluzioni soddisfacenti e convincenti. Ecco allora sarebbe necessario modificare questo meccanismo costituito dalla somma di due provvedimenti e trovare una soluzione unica, basata sulla ricalibratura proporzionale fra i due. E' una cosa un po' complicata, ma io penso che si possa arrivare a trovare una soluzione a questo problema dicendo che è possibile sommare le due cose, ad esempio, a fronte di un soggetto che ha un reddito di 15.500 euro da lavoro dipendente, 8.000 euro è la franchigia, la parte eccedente è coperta per 7.500 euro dalla no tax area così il problema potrebbe trovare un primo approccio di soluzione. Teniamo presente che tutto il meccanismo della no tax area è in via di rivisitazione. Se, come si dice, si ricalibreranno meglio i meccanismi delle aliquote e della no tax area probabilmente la no tax area potrebbe essere elevata da 7.500 euro a 9.000 euro. Se si arrivasse alla cifra di 9.000 euro, più gli 8.000 euro di franchigia, probabilmente il problema potrebbe già considerarsi risolto. Però è chiaro ci si deve ragionare. Sto presentando delle ipotesi. L'altra soluzione potrebbe essere quello di adottare un meccanismo di tassazione separata ossia



assoggettare il reddito del lavoratore dipendente, l'italiano che viene a lavorare a San Marino, ad un meccanismo di tassazione separata con un prelievo che non soggiace alla progressività delle metodologie previste dall'ordinamento nazionale. Quindi la vicenda frontalieri potrebbe trovare una soluzione facendo giocare insieme la no tax area con la franchigia oppure con un meccanismo di tassazione separata, ma, in ogni caso, tutto richiederebbe un intervento legislativo in quanto il meccanismo della soglia degli 8.000 euro vale per il 2003; per il 2004 la finanziaria dovrà rimetterci le mani quindi bisognerà reintervenire sulla questione.

Ultimo tema che volevo trattare è quello dell'IVA. Il sistema è ben rodato: è stato collaudato quando fu introdotta nel nostro sistema la disciplina dell'IVA intracomunitaria prevista dal decreto legge 331, per il quale si rese necessario applicare, nell'ambito dei rapporti italo sammarinesi, un meccanismo concernente la predisposizione in quattro esemplari della fattura, la consegna della fattura in duplice esemplare all'operatore sammarinese e via dicendo. Questo decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 non sta dando problemi, c'è un solo caso che mi risulta sia sul tappeto, ma che penso possa trovare soluzione in via amministrativa e che riguarda un acquisto di natanti da parte di alcuni operatori sammarinesi. Voi sapete che per l'acquisto di natanti c'è necessità d'iscrizione del natante nel registro di uno Stato estero per fruire di un trattamento agevolato. Ovviamente San Marino non ha un registro nautico anche se è in via di definizione. In attesa della sua realizzazione, come si

risolve il problema, visto che il natante non può essere iscritto nel registro nautico che ancora non esiste? In questo caso per il natante iscritto nel registro nautico italiano non scatta il meccanismo di favore. Il problema si può risolvere iscrivendo il natante attraverso il consolato sammarinese in Italia se il natante è in acque territoriali italiane. Per il resto la parte IVA è ben rodada.

Le tre aree che potrebbero trovare una soluzione amministrativa sono la fiscalità del risparmio, il problema dei transfrontalieri e da ultimo questa vicenda legata all'IVA sull'acquisto di natanti.

Questo è il quadro di riferimento sul quale occorre ragionare. I prossimi mesi saranno importanti e mi riferisco in particolare alla vicenda dei lavoratori transfrontalieri. Ovviamente la finanziaria è uno strumento normativo interessante sul quale si potrebbe ragionare anche perché questa vicenda deve trovare soluzione. Per quanto riguarda la fiscalità del risparmio, la strada tracciata della Svizzera è molto interessante. San Marino ha avuto anche il patentino OCSE non essendo classificato come paradiso fiscale e credo ci si stia muovendo nella direzione giusta. Questo deve essere fatto in una logica di trasparenza e lealtà di rapporti fra Italia e San Marino per completare il quadro di riferimento e dare vita ad un rapporto corretto.

L'orientamento del Governo Italiano è quello di ottenere lo scambio d'informazioni e quello di abbattere gradualmente il segreto bancario, quindi il periodo transitorio, ossia l'applicazione della ritenuta e l'attribuzione del 75%

della ritenuta allo Stato del non residente non soddisfa appieno lo Stato Italiano, poiché l'obiettivo è quello di sapere se il cittadino italiano va in un altro Stato, deposita denaro e ha interessi. L'intermediario finanziario di quello Stato deve comunicare all'autorità dello Stato di residenza del beneficiario che esiste un deposito di denaro di un suo cittadino; l'autorità di quello Stato estero si può dire che collabori facendo scambio d'informazioni comunicando che esiste quella disponibilità del soggetto italiano all'estero. Questo serve in quanto l'applicazione della ritenuta è solamente un fatto marginale. Non è che l'Italia faccia un buon affare percependo il 75% di questa ritenuta. L'Italia vuole sapere, come penso tutti gli altri Stati e su questo c'è convergenza di vedute: non a caso vi sarà scambio d'informazioni tra 22 stati dell'UE. L'obiettivo è proprio quello di monitorare il flusso del denaro e vedere cosa ha fatto l'operatore italiano. Il più delle volte nel momento in cui questi soldi vengono mandati all'estero a monte c'è la non dichiarazione del reddito in Italia e quindi la sottrazione della materia imponibile. La strada maestra che persegue l'Italia è quella di incentivare lo scambio d'informazioni. In questa fase l'adozione del meccanismo della ritenuta si tollera, ma non è gradito dall'Italia in quanto la strada maestra è lo scambio delle informazioni. Il problema che si pone per San Marino come Andorra, Monaco, Liechtenstein è lo stesso e la strada maestra è lo scambio d'informazioni.

**Luciano Bollini**

*Coordinatore Dipartimento Affari Esteri - Repubblica di San Marino*

Argomento relazione

**Panoramica circa lo stato delle relazioni in materia fiscale tra San Marino e l'Italia: bilancio e prospettive.**

Il mio intervento sarà incentrato sugli accordi bilaterali in materia fiscale italo-sammarinesi, sulla loro attuazione ed efficacia. Entrando subito in argomento, riguardo alle imposte indirette, le problematiche afferenti all'IVA e alla monofase, occorre ricordare che sono state regolamentate, nel tempo, da molteplici accordi ed intese bilaterali.

Attualmente il sistema è ritenuto, da entrambe le parti, sufficientemente equilibrato, sebbene siano state avviate riflessioni interne a San Marino sull'opportunità, o meno, di superare il vigente sistema di monofase passando ad un sistema di imposizione sul valore aggiunto già presente nella maggioranza dei paesi europei.

La situazione attuale trova fondamento giuridico nel DPR 633 del 1972 e nel decreto del 1993, dove sono state instaurate le regole e le procedure inerenti alla documentazione fiscale, alle fatture ed alle bolle d'accompagnamento,

nonché alle forme di controllo per l'ingresso della merce a San Marino. Oggi molti di questi aspetti si sono ulteriormente sviluppati e chiariti.

Alcune implementazioni sono avvenute in base ad intese, anche recenti, quali quelle sullo scambio d'informazioni e la collaborazione amministrativa instaurate per evitare distorsioni nell'interscambio commerciali italo sammarinese. Sono stati quindi fatti o implementati diversi accordi ed il sistema, a nostro giudizio, e per quanto ci risulta anche per l'Italia, regge ai tempi ed è valutato positivamente.

In questi ultimi anni infatti si sono realizzate collaborazioni tra le parti, tese proprio a prevenire gli effetti distorsivi che si erano verificati in passato e che sono divenuti a conoscenza di tutti attraverso la stampa. San Marino è storicamente un'enclave geografica ed economica della Repubblica Italiana, ma nel corso degli ultimi anni sta cercando di implementare le proprie relazioni bilaterali, anche con l'Unione Europea, prova ne è l'Accordo di Cooperazione e Unione doganale. Questo accordo prevede delle regole relativamente alla cessione di prodotti e merci sammarinesi nell'Unione Europea. In questo settore non vi sono state particolari problematiche in relazione al realizzarsi di fenomeni distorsivi ma sicuramente il sistema risulta oggi svantaggioso e gli operatori economici sammarinesi si stanno lamentando perché, mentre per tutti gli operatori economici europei si è passati ad un sistema di controllo completamente informatico e non fisico delle merci in transito, i sammarinesi

sono stati assoggettati ad un regime di controllo doganale, anche se semplificato, tramite l'emissione di un documento denominato T2. Su questo tema abbiamo avviato da tempo una riflessione anche in sede d'Unione Europea.

Con l'Unione Europea credo che una soluzione possa essere trovata sia per una migliore circolazione delle merci, sia per consentire l'operatività dei nostri operatori economici finanziari e creditizi a livello europeo. Anche in questo settore sono vigenti intese che regolamentano aspetti di collaborazione sia dal punto vista della vigilanza, sia per la tutela della concorrenza. N'è un esempio il Comitato di Contatto istituito ai sensi dell'accordo valutario sottoscritto nel 1991 con la Repubblica Italiana. In questo caso i nostri enti creditizi e finanziari, tramite la Banca Centrale, hanno avviato un sistema di vigilanza interno ed esterno che collabora con la Banca d'Italia e con l'Ufficio Italiano Cambi proprio per evitare che in questo settore il sistema possa creare delle turbative.

La collaborazione amministrativa tra i due paesi è stata avviata anche in materia di tassazione diretta. Il primo passo è avvenuto con l'adesione sammarinese agli obiettivi OCSE in materia di fiscalità dannosa, a proposito dei quali il Governo ha dato la propria disponibilità ad accettare i principi di trasparenza e collaborazione anche nel campo dello scambio d'informazioni, conquistandosi lo status di paese collaborativo e non di paradiso fiscale.

La ricaduta di questa scelta si ha per la prima volta ora con l'accordo con l'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio per le persone fisiche, che, pur essendo un accordo bilaterale, investe San Marino e tutti i paesi dell'Unione, quindi anche l'Italia. Su questo punto siamo alla fase finale. San Marino ha concordato un testo sulla falsariga di quello svizzero e quindi ha aderito ad uno scambio d'informazioni su richiesta come stabilito per la Svizzera e per gli altri paesi terzi, mentre le ultime cose che sono rimaste da chiarire sono un insieme d'opportunità politiche che il governo sammarinese si pone in visione prospettica per il futuro. Una di queste riguarda il sistema proposto dall'Unione Europea di tenere costoso il mantenimento del segreto bancario, cosa che avrebbe un impatto negativo nel contesto sammarinese. Noi e le banche, con le quali abbiamo seguito questa trattativa, ci siamo più volte confrontati traendo le conclusioni che il sistema finanziario e creditizio sammarinese non possa reggere, un domani, ad un'aliquota del 35% come quella prevista per la fase finale. Proprio per evitare di arrivare scoperti alla fine di questo periodo, passando, dalla mattina alla sera, da un sistema tutto sommato ancora competitivo ad uno disincentivante, San Marino sta ancora trattando con l'Unione Europea per inserire, a pieno titolo, il proprio sistema nel mercato economico finanziario, creditizio ed assicurativo dell'Unione. Sempre nel campo della tassazione del reddito da risparmio, allargando il concetto sull'aspetto valutario e finanziario, San Marino ha adeguato la propria legislazione interna nel contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale.

Abbiamo, da poco tempo, sviluppato una nuova normativa che ha accolto gli ultimi standard in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale ed anche in questo settore si sta cooperando. Un ultimo aspetto riguarda la sottoscrizione dell'accordo contro le doppie imposizioni fiscali con l'Italia, nel marzo 2002, che, pur non essendo ancora entrato in vigore, in quanto non ancora ratificato, rappresenta per San Marino una precisa strada da seguire. Questo accordo avrà un impatto abbastanza complesso su un sistema economico e commerciale che si è sviluppato in assenza di queste regole e, quindi, per fare fronte agli aspetti operativi, sta, parallelamente, negoziando con l'Italia un accordo di cooperazione economica teso a promuovere e creare delle nuove possibilità per il rilancio dell'economia. Il futuro richiederà di un cambiamento d'approccio verso gli investitori stranieri ed in particolare verso quelli italiani. Prima si poteva vivere tranquilli senza essere conosciuti, oggi conviene esattamente l'opposto, conviene essere conosciuti per poter beneficiare delle regole internazionali, come ad esempio la direttiva madre e figlia, che consente di non essere tassati due volte e quindi di beneficiare di un trattamento fiscale favorevole previsto dagli accordi internazionali.

San Marino ha avviato una serie di negoziati con alcuni Stati europei tesi ad evitare la doppia imposizione ed ha offerto, a tutti i paesi dell'Europa, e ad altre grosse aree, come Cina e Stati Uniti, la propria disponibilità a negoziare e concludere accordi sulle doppie imposizioni fiscali. San Marino ha fatto una



scelta di campo irreversibile che è quella di non essere considerato un paradiso fiscale: io penso che i paradisi fiscali, a meno che siano delle isole, in mezzo all'oceano, ben difficilmente possano esistere e prosperare nel terzo millennio.

**Francesca Mularoni**

*Coordinatore Dipartimento Finanze, Bilancio - Repubblica di San Marino*

Argomento Relazione

*Panoramica circa lo stato delle relazioni in materia fiscale tra San Marino e l'Italia: bilancio e prospettive.*

A partire dagli anni 60, anni del boom economico italiano, San Marino comincia ad avere una sua indipendenza e una propria vitalità economica e i settori tradizionali dell'economia sammarinese, agricoltura e artigianato, vengono progressivamente sostituiti dal turismo e dalla piccola industria. E' importante chiarire come San Marino non sia un parassita del fisco italiano, ma, nella consapevolezza della Sua piena autonomia statutaria, esercita ed utilizza tutti gli strumenti tipici della politica economica anche attraverso obiettivi di politica fiscale, non già quella monetaria, che si è trasferita ad un piano soprannazionale. A dare impulso ai settori sammarinesi furono alcuni aspetti peculiari dell'ordinamento sammarinese, che rappresentavano fattori d'interesse per gli operatori economici per i vari investitori e non erano reperibili nell'ordinamento italiano, fra i quali la possibilità di esercitare un'attività di imprese attraverso l'istituto giuridico della società. L'ordinamento sammarinese, al pari di altri, si caratterizza per la presenza di peculiari istituti

giuridici (come la società per azioni con titoli al portatore) utili all'esercizio dell'attività d'impresa, che ha rappresentato un cardine della struttura societaria sammarinese.

In quel periodo la fiscalità inizia ad avere un ruolo importante per San Marino con un sistema tributario peculiare (monofase, imposte non gravose, procedure semplici e razionali) e flessibilità nell'applicazione della norma. L'ordinamento si completa, anzi si costituisce, con l'introduzione del sistema della monofase, nel 1972. La concretizzazione di un corpo giuridico relativo alle imposte dirette risale al 1984 e quindi un impianto fiscale che assume un ruolo fondamentale nella sfera delle attività economiche e che contribuisce allo sviluppo delle attività sammarinesi e del sistema economico nel suo complesso. La leva fiscale è una prerogativa di un'autonomia legislativa statutaria e quindi anche della nostra Repubblica, in cui ha rappresentato per anni il primario vantaggio competitivo ricercato dagli investitori, soprattutto italiani, in considerazioni soprattutto di condizioni più favorevoli di quanto non avvenisse oltre confine. Attraverso l'utilizzo di forme giuridiche, di cui nessuna Agenzia delle Entrate può mettere in dubbio la soggettività giuridica e quindi la fondatezza nei rapporti fra Stati. La conseguenza è l'attrazione a San Marino di soggetti che costituiscono un tessuto economico che si specializza in un tessuto reale, che crea forte impulso nella creazione di posti di lavoro. Importantissimo il contributo della forza lavoro italiana, senza la quale non saremmo qui oggi a parlare di transfrontalieri residenti nelle province limitrofe alla Repubblica.

Isolati i casi che negli ultimi anni hanno visto un utilizzo distorto delle prerogative sammarinesi in ambito tributario, ad esempio triangolazioni con società di comodo italiane, costituite fuori confine con la complicità di soggetti sammarinesi e che comunque, nel complesso, non possono inficiare la validità del sistema, tanto che a risposta delle stesse sono sorte attività di collaborazione, a livello amministrativo e giudiziario. Oggi la globalizzazione e la traslazione sul piano internazionale del confronto della competitività fiscale fa emergere che l'ordinamento tributario sammarinese è, alla luce dei sistemi tributari impiegati negli altri Stati, normale, efficiente e trasparente rispetto al sistema internazionale. La competizione fiscale, soprattutto in materia di imposte dirette, risulta per noi trasparente e in linea con le vigenti normative e valida nel contesto internazionale. La leva fiscale trova un ulteriore plusvalore nella riservatezza del sistema bancario e finanziario, un cocktail ben dosato, tanto da tener distinto San Marino dalla caratterizzazione di paradiso fiscale e/o centro "offshore", per effetto delle discriminanti dettate internazionalmente: deroghe circoscritte al livello di riservatezza, esistenza di regole normative che sovrintendono allo scambio d'informazioni e presenza di una Banca Centrale con una divisione di vigilanza attiva.

Se da un lato vi sono degli impegni nel contesto internazionale, anche assunti unilateralmente da San Marino, per un ulteriore passo verso l'armonizzazione, posto che comunque siamo già normali, vi sono modi, tempi e percorsi che vanno calibrati, poiché fughe in avanti possono essere pericolose. Di qui vi è

indubbio una certa distanza con le posizioni italiane perché se il fattore critico del successo dei rapporti bilaterali fiscali è dato dallo scambio di informazioni, qualche problema c'è. La tematica con gli anni ha assunto un peso sempre maggiore. La volontà di aprirsi ai mercati internazionali è viva e ferma, pur essendo altresì ferma la volontà di mantenere prerogative che paesi membri della comunità europea hanno ancora presenti (si valuti l'effettiva posizione di Austria, Lussemburgo e Belgio sullo scambio di informazioni in ragione dell'art. 12 della direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio) ed è nel rispetto delle proprie autonomie e dei percorsi che una comunità sovrana può trovarsi, anche e soprattutto con l'Italia, attraverso una partnership per un sistema "Italia – San Marino", competitivo e concorrenziale nello scenario internazionale. In tale contesto, che presuppone una logica comune al percorso di "investimento" verso un sistema congiunto (come le esperienze già consolidate nel nord Europa), le relazioni bilaterali fra Italia – San Marino possono, anche sotto il profilo fiscale, subire un'accelerazione, finendo col superare l'attuale elemento di criticità, ossia lo scambio di informazioni. L'apertura della Repubblica di San Marino verso la competizione a livello internazionale è dimostrata anche dalla politica di sottoscrizione di accordi con altri Stati per evitare le doppie imposizioni fiscali. L'obiettivo è quello di maturare un percorso di specializzazione di sistema, semplice, poco oneroso, certo nella sua applicazione, dentro il contesto italiano. Sarebbe un grave

errore considerare San Marino un corpo estraneo o peggio ostile rispetto alla  
Repubblica Italiana.

**Roberto Franzé**

*Professore a contratto - Università di Aosta*

Argomento Relazione

**La convenzione tra l'Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni: problematiche e prospettive.**

Il mio intervento si focalizzerà sulle caratteristiche della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali siglata il 21 marzo 2002 fra Italia e San Marino. L'obiettivo è quello di evidenziare, da un lato, le caratteristiche e le peculiarità rispetto al panorama convenzionale italiano e dall'altro, rispetto al modello che solitamente l'Italia utilizza nel negoziare le convenzioni sulle doppie imposizioni, che è il modello OCSE di convenzione. Una prima problematica riguarda la nozione della stabile organizzazione che è contenuta nella convenzione, perché essa è l'elemento organizzativo che afferisce ad un'impresa non residente, che, se presente in uno stato contraente, gli permette di tassare i redditi prodotti dall'impresa non residente. La nozione della convenzione è in linea con il trend convenzionale italiano e quindi in deroga invece a quanto contenuto nel modello OCSE di convenzione, poiché l'Italia considera i cantieri di costruzione come stabile organizzazione aprioristicamente e quindi aprioristicamente rispetto alla verifica delle

condizione di cui al comma 1 dell'art. 5 del modello OCSE, criteri considerati in modo più ampio rispetto agli usi OCSE. Questo dà dei problemi applicativi legati alla recente riforma tributaria italiana interna in quanto è stata introdotta una nozione di stabile organizzazione, ai sensi dell'art. 162 del nuovo testo unico, che è più ristretta di quella utilizzata in ambito convenzionale dall'Italia. L'art. 169 del testo unico consente al contribuente di optare per la norma più favorevole tra le due, norma convenzionale o norma interna; in sostanza questo elemento, che potrebbe essere un handicap nell'applicazione della convenzione, non dovrebbe avere un grosso risvolto pratico, perché il contribuente potrà sempre applicare la normativa più favorevole. Più problematica è l'interpretazione di stabile organizzazione che l'Italia dà per effetto di un certo recente trend giurisprudenziale, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione italiana sul caso Philip Morris. La Corte di Cassazione, infatti, ha interpretato in modo molto ampio le condizioni in base alle quali una società controllata da una società residente in un altro Stato contraente può essere considerata stabile organizzazione della controllante e questo potrebbe portare a dei fenomeni particolari fra Italia e San Marino, riconoscendo la stabile organizzazione nel caso di società italiane controllate da società sammarinesi, ma potrebbe accadere anche l'ipotesi opposta, che ancora non è invalsa nella pratica italiana, ovvero che l'Italia consideri come stabile organizzazione di una società italiana in territorio sammarinese, un soggetto di



diritto sammarinese: questo è un problema da poco che non deriva dalla convenzione ma da questo recente trend giurisprudenziale.

Il secondo tema riguarda i transfrontalieri. La Convenzione, al paragrafo 4 del protocollo aggiuntivo, prevede che, con riferimento ai redditi realizzati da residenti in Italia che svolgono la loro attività di lavoro dipendente a San Marino, che dovrebbero quindi essere assoggettati a doppia tassazione, a San Marino e in Italia, garantirà delle forme di esenzione parziali di questo reddito di lavoro dipendente derivante dall'attività in San Marino. Occorre valutare anche l'impatto del credito d'imposta, in particolar modo l'applicazione dell'art. 165 comma 10 del testo unico italiano. Il credito d'imposta si riferisce al reddito effettivamente assoggettato a tassazione in Italia.

Il terzo tema che intendo affrontare è quello della clausola che contiene la procedura amichevole all'interno della convenzione, istituto convenzionale in base al quale il contribuente, in applicazione della convenzione, può chiedere ai due Stati di sedersi intorno ad un tavolo e risolvere il proprio problema concreto. In tutte le convenzioni del modello OCSE non vi è alcun obbligo giuridico dei due Stati di sedersi intorno ad un tavolo e di raggiungere una soluzione; nella convenzione Italia - San Marino vi è un obbligo giuridico di giungere ad una soluzione in un determinato periodo di tempo. La soluzione ha una valenza giuridica negli ordinamenti degli Stati contraenti. Questa clausola costituisce un'eccezione totale per la prassi convenzionale italiana, presente

solo nella convenzione con gli Stati Uniti del 25 agosto 1999 non ancora entrata in vigore e nella convenzione siglata con il Kazakistan. Per San Marino costituisce invece un elemento molto valido, che, mi permetto di suggerire, potrà essere di riferimento per i prossimi negoziati che il paese andrà a fare in materia di doppie imposizioni.

La clausola relativa allo scambio di informazioni è prevista solamente per le imposte che ricadono nell'ambito applicativo della Convenzione. San Marino ha chiesto ed ottenuto che detta clausola abbia efficacia solo se San Marino non stipulerà un accordo di scambio di informazioni con l'UE. In questo caso lo scambio d'informazioni è limitato rispetto a quello in uso nel modello OCSE.

Ultima caratteristica peculiare è quella della limitazione dei benefici che prevede che, qualora il soggetto beneficiario della convenzione sia residente in uno dei due Stati contraenti, con il solo scopo di beneficiare della convenzione per la quale non avrebbe diritto, gli Stati contraenti di comune accordo possono negare l'applicazione della stessa. L'inserimento di questa clausola nelle negoziazioni è in parte una forzatura. E' solo da pochi anni che l'Italia sta introducendo clausole di questo tipo nelle negoziazioni bilaterali con gli altri Stati. Gli Stati Uniti e il Kazakistan, nel 1997, sono stati degli apripista su questo tema.

Vi sono anche altre due disposizioni interessanti, sempre relative alla limitazione dei benefici. La prima riguarda la non deducibilità dei costi con

soggetti residenti in paradisi fiscali, prevista dalla normativa interna italiana e prevista anche nella convenzione, nonostante San Marino non sia considerato, per le persone giuridiche, un paradiso fiscale dal sistema italiano. La seconda è relativa a pensioni e TFR percepiti da dipendenti di società con sede in Italia, trasferitisi negli ultimi mesi d'attività in società aventi sede a San Marino, ottenendo anche la residenza; essi, in base ad una clausola prevista nella convenzione, sono soggetti a tassazione in Italia per evitare che, con il trasferimento, eludano l'imposizione del paese d'origine sul TFR. Questa clausola è, inoltre, prevista anche nella convenzione con gli Stati Uniti d'America e con il Sultanato dell'Oman.

**Marco Di Capua**

*Direttore Centrale Accertamento Agenzia delle entrate - Repubblica italiana*

Argomento relazione

**Italia e S. Marino: lo scambio di informazioni.**

I rapporti fra Italia e San Marino sono molto importanti in considerazione della posizione geo-strategica dei due paesi. In tale prospettiva farò una ricognizione veloce sugli strumenti che regolano lo scambio d'informazioni fra Italia e San Marino.

La Convenzione del marzo 1939 in materia d'amicizia e buon vicinato, in particolare in due articoli, il 36 e il 37, prevede la possibilità dell'assistenza reciproca allo scopo di notificare atti di comunicazione e notizie ed eseguire accertamenti, ovvero, ai sensi dell'art. 37 regolare la riscossione, in uno Stato, dei crediti dell'altro Stato. L'altra fonte interessante è la convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del maggio 1991, la quale è stata poi seguita dal verbale del marzo 1994, in cui si è data contezza dell'entrata in vigore dell'accordo nell'aprile 1994 e si è sostanzialmente prevista la duplice esigenza, da un lato di individuare quali dovevano essere le procedure per lo scambio informativo fra i due paesi e dall'altra la realizzazione di una commissione mista che constatasse l'adeguamento normativo da parte della

Repubblica di San Marino come richiesto dagli accordi. Quanto previsto nei verbali si è realizzato compiutamente nell'agosto 1997, con lo scambio di lettere fra i Governi delle due Repubbliche, che hanno individuato quelle che erano le procedure relative allo scambio informativo e poi nel luglio 1999 questa commissione mista ha dato contezza dell'avvenuto adeguamento. Un ulteriore scambio di lettere dell'agosto 1997 ha individuato due livelli di cooperazione per quanto attiene agli aspetti amministrativi. Vi possono essere due livelli d'analisi dei fenomeni: un primo livello, che è quello più alto, è che in ragione d'incontri periodici, opera una sorta d'analisi di quelli che sono i fenomeni potenzialmente distorsivi dei flussi commerciali tra i due paesi e un secondo livello che con riunioni periodiche ha il compito di supportare questo primo livello. Un ulteriore strumento d'aiuto è poi costituito dalla Convenzione del marzo 2002 per evitare le doppie imposizioni e dal sistema di scambio informativo per quanto riguarda gli aspetti in materia d'imposta sul valore aggiunto per gli scambi di natura commerciale. Questi sono i riferimenti nella materia che regola lo scambio in termini bilaterali. Come ha funzionato? Non vi sono da ravvisare problemi sotto il punto di vista del funzionamento dello scambio informativo in termini di validità e costanza di flusso per quanto attiene gli aspetti IVA, ma di fatto lo scambio non ha mai funzionato sotto il profilo dell'imposizione sui redditi. Perché ciò sia avvenuto può essere interessante capirlo. Probabilmente motivi legati ad aspetti interpretativi hanno condizionato l'operatività dello scambio informativo. Vi è da dire, infatti, che,

nei confronti della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato c'è una sorta di diatriba interpretativa che afferisce all'ipotesi d'esclusione, ratione materiae, delle informazioni di natura tributaria da questa Convenzione. Quindi è uno strumento non utile per realizzare uno scambio informativo in materia tributaria. Per quanto attiene la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del maggio 1991, le problematiche riguardano l'entrata in vigore, infatti si può dire che questa convenzione sia entrata sostanzialmente in vigore nel 1999. Su questo c'è stata una diatriba interpretativa che vedeva l'amministrazione fiscale italiana distinguere due momenti: uno relativo all'operatività sostanziale ed uno relativo all'operatività procedurale. In altri termini si può iniziare la richiesta a svolgere lo scambio informativo da parte dell'Italia a San Marino a partire dal 1999: solo a quella data si sono realizzati gli strumenti ma oggetto di richiesta sono state anche informazioni relative agli anni immediatamente successivi al 1991. Su questo c'è stata da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana, unitamente alla Guardia di Finanza, una sorta di direttiva per limitare le richieste ai periodi post 1999, vale a dire che richieste anche riguardanti momenti successivi al 1999 non hanno trovato risposta. La situazione, oggettivamente analizzata, per quanto riguarda lo scambio informativo, presenta momenti di criticità, fortemente temperati dalla constatazione, più volte portata oggi alla ribalta durante questo incontro, dei progressi importanti che ha compiuto la Repubblica di San Marino nell'ambito del processo che, internamente all'OCSE, si è realizzato per contrastare i

fenomeni di concorrenza sleale dal punto di vista dell'utilizzo dello strumento fiscale. Non vedere la Repubblica di San Marino fra i soggetti qualificati come paradisi fiscali in ragione dell'assunzione del commitment di avere una legislazione in trasparenza e portarsi a livelli di scambio informativo che siano adeguati alle esigenze OCSE, è un fatto sicuramente importante. Noi sappiamo che, anche a livello OCSE, gli originari quattro criteri che costituivano la condizione per non essere inseriti nella black list sono via via andati cambiando e, in termini estremamente forti ed intensi, sono andati a concentrarsi sul livello dello scambio informativo per individuare quali debbano essere i Paesi che non ottemperano a tali requisiti. In quest'ottica condivido l'invito della Dott.ssa Mularoni al ripensamento dei rapporti tra Italia e San Marino. La riformulazione dei rapporti fra i due paesi può essere effettuata anche osservando esperienze analoghe, con sinergia a livello internazionale, con leciti ritorni per entrambe le realtà. In quest'ottica, un'esigenza forte di stabilizzare la base giuridica dello scambio informativo va trovata su due livelli: un livello politico e un livello amministrativo, per dare un'efficacia reale, immediata a ciò che esiste, perché non è vero che esiste una base; a livello amministrativo, anticipando il livello politico, ci si può muovere per dare un senso allo scambio. Questo è postulato dalle considerazioni fatte e dal posizionamento geo-strategico dei due paesi. Non vi sono problemi sotto l'aspetto impositivo diretto, ma vi è una criticità sotto il profilo della comunicazione in materia impositiva diretta. Nell'amministrazione non deve mai subentrare un'ottica di

rinuncia, poiché l'averne contezza che un'informazione legittimamente acquisibile non ti è data, diventa un problema ancora più forte in quanto non vorrei che s'ingenerasse il convincimento dell'inutilità dell'avanzare una richiesta ad una determinata realtà. Non voglio parlare di casi precisi, ma questo è il mio convincimento: non bisogna arrivare a non chiedere più informazioni a San Marino pensando che sia inutile, poiché le risposte non verranno comunque fornite.



## **Giuseppe Corasaniti**

*Professore a contratto – Università di Brescia*

Argomento Relazione

### **Italia e San Marino e I paradisi fiscali, un rapporto da chiarire.**

Nei primi anni novanta il legislatore italiano ha assunto la consapevolezza della necessità di contrastare i paradisi fiscali, introducendo una normativa volta a penalizzare le operazioni intercorrenti tra imprese residenti in Italia e società, appartenenti al medesimo gruppo, domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. La disciplina perseguiva l'obiettivo di negare, in linea generale, la deducibilità dei costi inerenti ad operazioni commerciali intercorse fra società italiane e società del gruppo localizzate in paradisi fiscali, cioè in giurisdizioni caratterizzate da un livello impositivo attenuato rispetto a quello vigente in Italia e da un inadeguato scambio d'informazioni. Nella black-list del 1992 era stata inserita, tra le varie giurisdizioni off-shore, anche la Svizzera limitatamente ad alcune tipologie societarie. Il legislatore italiano ha inteso contrastare le operazioni fittizie, soprattutto nell'ambito delle prestazioni di servizi (ad esempio, compensi o provvigioni pagati a fronte d'attività d'intermediazione) difficilmente dimostrabili. La disciplina, che è rimasta in vigore per diversi anni ed oggi è stata riformulata nel suo ambito applicativo,

ha mostrato di non essere indenne da dubbi di compatibilità con i trattati bilaterali contro le doppie imposizioni, in particolare con il principio di non discriminazione presente anche nella convenzione italo-svizzera.

Per contrastare l'uso dei paradisi fiscali da parte dei cittadini italiani è stata introdotta nel 1999 una nuova disposizione, anche a seguito del famoso caso "Pavarotti", il quale negli anni ottanta aveva trasferito fittiziamente la residenza nel Principato di Monaco, considerato un paradiso fiscale per le persone fisiche per l'assenza dell'imposizione reddituale. Pertanto dal 1999 i cittadini italiani sono considerati ancora residenti, ai fini fiscali, nel territorio italiano fino a prova contraria. L'onere della prova dell'effettivo trasferimento di residenza in un paese ritenuto paradiso fiscale incombe sul contribuente italiano e non sull'Amministrazione finanziaria. Pertanto i cittadini italiani che si cancellano dall'anagrafe della popolazione residente e si trasferiscono in un territorio avente un regime fiscale privilegiato, devono dimostrare di avere reciso i rapporti con l'Italia al fine di provare che non vi è più il centro dei propri affari o interessi o la dimora abituale.

Cosicché sono stati interrotti i flussi migratori fittizi verso il Principato di Monaco da parte di cittadini italiani.

Nel decreto che individua gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato è stata inserita anche la Repubblica di San Marino. In realtà è

molto opinabile tale inclusione nella black-list, in quanto dagli anni ottanta la Repubblica del Titano si è dotata di un'imposta progressiva sul reddito.

Verso la fine degli anni novanta l'OCSE ha fortemente caldeggiato gli Stati aderenti ad introdurre normative, come la cosiddetta CFC (Controlled Foreign Company) legislation, già esistente da decenni in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti d'America e altri europei, al fine di contrastare la localizzazione di società in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Anche l'Italia ha adottato una disciplina cd. CFC la quale prevede che, in ipotesi di detenzione di partecipazioni di controllo o di collegamento in società localizzate in Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato da parte di soggetti residenti in Italia, i redditi prodotti da tali società siano imputati al soggetto residente in Italia in proporzione alla propria percentuale di partecipazione agli utili. Sono però previste due esimenti per disapplicare la disciplina della CFC italiana. La Repubblica di San Marino non è stata inserita nella black-list relativa alla CFC.

Infine, nella legislazione tributaria italiana, la disciplina dell'indeducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti dalle operazioni intercorrenti tra imprese residenti in Italia e società domiciliate nei paradisi fiscali si applica a tutte le operazioni commerciali, anche estranee al gruppo, che sono riferite ad acquisti di beni o di servizi. Tale norma, che è inapplicabile laddove la fattispecie rientra nell'ambito d'applicazione della disciplina della CFC, si pone

però in contrasto con il principio di non discriminazione convenzionale. Nella black-list non è stata inserita la Repubblica di San Marino.

Il legislatore italiano ha deciso di contrastare l'uso dei paradisi fiscali anche al fine di proteggere il settore del risparmio, specie alla luce dei recenti crack di Parmalat e Cirio. Nel progetto di legge delega per la tutela del risparmio vi è un'interessante disposizione che riguarda la trasparenza delle società estere.

Tale norma dispone che, ove una società quotata detenga una partecipazione di controllo in società presenti negli Stati o territori presenti nella black-list CFC, essa deve farsi carico dell'obbligo di redigere i bilanci della società estera, di farli approvare dal consiglio d'amministrazione della società italiana, di sottoporli a revisione e di ottenere informazioni più trasparenti. E' una disposizione di contrasto all'uso dei paradisi fiscali, anche sotto il profilo della trasparenza delle informazioni degli obblighi d'informazione a livello societario.

Nella stessa direzione del contrasto ai paradisi fiscali, si pone il provvedimento, noto come "scudo fiscale", adottato nel 2001 e successivamente riproposto, mediante il quale è stata prevista la possibilità alle persone fisiche residenti in Italia di far emergere attività detenute all'estero al fine di favorire il rimpatrio o la regolarizzazione. Doveva trattarsi d'attività finanziarie non dichiarate in Italia, in quanto non indicate attraverso la compilazione del quadro RW del monitoraggio, ed i cui relativi redditi erano sfuggiti all'imposizione. Un volume consistente di tale attività proveniva dalla Svizzera ma anche da altri Paesi

comunitari. Tale provvedimento è da valutare anche in considerazione della successiva ed importante direttiva sul risparmio.

Com'è noto, al fine di favorire lo scambio d'informazioni, a livello comunitario, sulla tassazione degli interessi da risparmio, il Consiglio Europeo ha approvato la direttiva n. 48 del 3 giugno 2003. La direttiva sul risparmio intende contrastare il tentativo dei residenti comunitari di sfuggire all'imposizione dei redditi finanziari allocando i propri capitali in Stati o territori caratterizzati dal segreto bancario oltre che da un'inadeguata trasparenza informativa a livello societario. La direttiva n. 48/2003 persegue l'obiettivo di realizzare l'effettiva tassazione dei redditi finanziari e degli interessi su crediti. Sono esclusi dall'ambito applicativo della menzionata direttiva i dividendi, le plusvalenze e i rendimenti finanziari compresi nelle polizze assicurative. L'obiettivo è quello di arrivare ad un'effettiva tassazione sui capitali occultati in altre giurisdizioni sempre dell'Unione Europea. Fino ad oggi non c'è stato un adeguato scambio d'informazioni: l'obiettivo è quello di favorire tale scambio tra gli Stati membri, per il futuro. A titolo esemplificativo, l'Amministrazione finanziaria italiana è interessata ad accertare se un suo residente detiene capitali in Lussemburgo, in Francia o in Germania, produttivi d'interessi e di conseguenza imponibili in Italia secondo le regole previste dall'ordinamento italiano. Realizzando un idoneo scambio d'informazioni, gli intermediari pagatori, anche se gli interessi sono prodotti da strumenti finanziari emessi da soggetti extracomunitari, sono obbligati a comunicare il nominativo del beneficiario effettivo residente in Italia

all'Amministrazione finanziaria italiana. La direttiva ha chiarito che per "beneficiario effettivo" (cd. beneficial owner) si deve intendere il soggetto a cui spetta fiscalmente il reddito. La direttiva ha dovuto recepire un compromesso, poiché i Paesi membri UE, sensibili al segreto bancario (vedi Austria, Belgio, Lussemburgo), hanno subordinato l'entrata in vigore della direttiva al raggiungimento di un accordo con alcuni Paesi terzi, quali Andorra, Monaco, Principato del Liechtenstein, Stati Uniti d'America, Svizzera, San Marino. Il 18 maggio 2004 l'Unione Europea ha raggiunto un accordo piuttosto complesso con la Svizzera. La Confederazione Elvetica ha sfruttato la situazione per inserire quest'accordo in intese ben più ampie e sistematiche come gli accordi di Schengen. La Svizzera è disposta alla libera circolazione delle persone a garanzia che il segreto bancario sia mantenuto. Pertanto la Confederazione elvetica è disponibile ad applicare la ritenuta alla fonte del 15% dal 2005 al 2007, del 20% dal 2008 al 2010 e del 35% dal 2011 in avanti, ma non a scambiare informazioni con le Amministrazioni finanziarie dei Paesi comunitari, potendo così disporre di una fase di passaggio con il mantenimento del segreto bancario in Svizzera, cardine del sistema elvetico.

Orbene, il mancato inserimento delle polizze assicurative nell'ambito applicativo della direttiva n. 48/2003 potrà favorire l'insediamento di compagnie in alcuni Paesi, per consentire l'offerta di polizze assicurative aventi finalità finanziarie. Se un residente in Italia ha una polizza stipulata con una compagnia di un altro Paese, i rendimenti finanziari non ricadono nell'ambito

d'applicazione della direttiva: restano fermi tuttavia gli obblighi impositivi italiani ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sui rendimenti finanziari compresi nelle polizze e della disciplina del monitoraggio fiscale.

L'esclusione delle polizze assicurative dall'ambito d'applicazione della direttiva n. 48/2003 potrebbe essere un'opportunità per la Repubblica di San Marino al fine di favorire una legislazione nel ramo vita che possa favorire il rilancio di un'economia finanziaria e assicurativa. L'efficacia della direttiva è subordinata al raggiungimento d'intese con gli Stati terzi. L'efficacia degli accordi dovrà essere misurata nel periodo sperimentale: questo era il massimo risultato ottenibile considerando la situazione legislativa e le economie dei paesi dell'UE.

**Piera Filippi**

*Professore - Università di Bologna*

Argomento relazione

**Credito di imposta per i residenti sammarinesi in relazione ai redditi prodotti all'estero**

La Legge 30 aprile 2004 n. 55, relativa ai redditi prodotti all'estero e a disposizioni fiscali diverse, introduce il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero anche per l'ordinamento tributario sammarinese. Data la sua recente introduzione, la legge offre lo spunto per ricordare l'esperienza italiana: modifica e integra l'ultimo comma dell'art. 37 della legge 30 dicembre 1986 n. 155, ma a mio avviso sostituisce completamente il comma e non incide minimamente sul sussistente regime d'esclusione da imposizioni dai redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche che continuano a non essere tassati, mentre conferma l'imponibilità del reddito prodotto da altri soggetti: persone giuridiche, enti o altri assimilati.

In sede d'applicazione non si può trascurare la rilevanza delle convenzioni sulle doppie imposizioni ed in particolare di quella con l'Italia. La norma sammarinese, nelle parti fondamentali, prevede che, se alla formazione del reddito delle persone giuridiche ed enti assimilati concorrono redditi prodotti



all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota dell'imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. La detrazione dovrà essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo e in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che sono state definitivamente pagate prima della sua presentazione. Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all'estero non coincida con quello in cui le imposte estere sono state effettivamente pagate, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo sempre con riferimento all'anno di competenza economica, tenendo conto delle eventuali rettifiche d'aumento del reddito estero. L'imposta estera non recuperata rispetto a quella detraibile diventa componente negativo di reddito deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta. Questa norma ha molti punti di contatto con l'equivalente norma esistente nell'ordinamento italiano che era, fino al dicembre 2003 l'art. 5 del testo unico, e che ora è stata modificata poiché è stata riformulata così come previsto nella legge delega 80 del 2003 della normativa italiana per tenere conto dell'introduzione, nell'ordinamento italiano, del cosiddetto consolidato mondiale. L'articolo del testo unico è ora l'art. 165: è formato da vari comma

ed è estremamente complesso. Nell'ordinamento italiano, al fine d'evitare il fenomeno della doppia imposizione, sia per le persone fisiche che giuridiche, è stato introdotto l'istituto del credito d'imposta che, nell'ordinamento sammarinese, esisterà solo per le persone giuridiche ed enti assimilati. La normativa italiana prevede che, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi prodotti all'estero, le imposte pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta italiana fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Un punto risolto dalla nuova normativa italiana è che prima faceva riferimento al lordo di perdite, mentre adesso fa riferimento al netto di tali perdite. La norma sammarinese non fa riferimento né al netto né al lordo e questo potrebbe generare confusione. L'ammontare massimo dell'imposta pagata all'estero detraibile coincide con la quota d'imposta italiana dovuta sul reddito di fonte estera. Cosa significa reddito prodotto all'estero? Si tratta di redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano da soggetti residenti all'estero; si usano criteri reciproci per considerare i redditi esteri prodotti da residenti italiani. Secondo comma della disposizione sammarinese: se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. La detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato con il principio della country limitation. La previsione è tale che, nell'ipotesi in cui un contribuente sia titolare di reddito in più Stati esteri, dovrà quantificare il credito d'imposta

separatamente per ciascuno Stato, non essendo possibile considerare unitariamente i redditi prodotti all'estero. Questo metodo della country limitation è opposto a quello cosiddetto della overall nella quale i redditi e le perdite vengono considerati materia unitaria. La differenza è rilevante in quanto, se un contribuente residente svolge in uno Stato estero un'attività che produce redditi e dunque sconti imposte in un altro Stato estero o un'attività che produce perdita, con un sistema overall i risultati dei due Stati si sommano algebricamente e quindi potrebbe essere annullato il credito d'imposta pagato nel primo Stato. Nell'ordinamento sammarinese si prevede la country limitation e questo è un aspetto sicuramente positivo. La normativa italiana, come quella sammarinese, parla d'imposte estere pagate a titolo definitivo. La norma italiana, quarto comma dell'art. 165, prevede che la detrazione sia calcolata nel periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Se il pagamento avviene successivamente alla presentazione della dichiarazione, occorre procedere alla nuova liquidazione, tenendo conto anche del maggiore reddito estero e la detrazione dell'imposta sul reddito in argomento si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nel quale è stata richiesta. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o una società controllata, la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine

di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio di tale facoltà è condizionato all'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non era stato pagato a titolo definitivo. La normativa italiana è caratterizzata da un estremo tecnicismo, mentre la normativa sammarinese appare più semplice perché tiene conto dell'evoluzione subita dalla normativa italiana. Il credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo. La detrazione non spetta in caso d'omessa presentazione della dichiarazione o omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero, così prevedono sia la norma italiana che quella sammarinese. La norma prevede inoltre che la detrazione non spetta se il reddito estero non è stato dichiarato ovvero in caso d'omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione nulla. La normativa non prevede espressamente le caratteristiche che deve assumere l'imposta estera per risultare detraibile dall'imposta italiana e quindi, analogamente, dall'imposta sammarinese. Nel lontano 1979 l'amministrazione italiana aveva subordinato l'attribuzione del credito d'imposta al fatto che esistesse un similarità d'imposta tra quella assolta nel paese estero e l'imposta italiana sul reddito, ma non erano specificati i criteri dei casi in cui un'imposta si potesse definire simile. Pare ragionevole ritenere che la similarità del tributo estero all'imposta sul reddito italiana debba essere esaminata secondo i principi dello Stato di residenza del soggetto che gode dei benefici del credito di imposta, inoltre, il presupposto del tributo estero, così

come quello delle imposte sul reddito italiane, dovrà necessariamente identificarsi con il possesso dei redditi così come è previsto espressamente dal testo unico. Il fatto che la detraibilità dell'imposta estera sia assimilata, per la sua detraibilità, all'imposta sul reddito, comporta non pochi problemi, in particolare quando il tributo estero non abbia come presupposto il possesso di redditi, ma sia calcolato forfetariamente sulla base di determinati parametri come ad esempio il fatturato, le royalties e via dicendo. In ogni caso il tributo estero può ritenersi deducibile se assume una natura sostitutiva dell'imposta sul reddito e che sia quindi assolto in quanto il sistema fiscale estero non prevede un'imposizione sui redditi o la prevede in misura ridotta. Le convenzioni sulle doppie imposizioni potrebbero aiutare a stabilire se assimilare le imposte estere alle imposte sul reddito italiane. Infatti la quasi totalità delle convenzioni stabilisce una elencazione. A titolo definitivo, la normativa italiana e sammarinese dicono che nel passato vi è stata, da parte dell'amministrazione finanziaria, un'interpretazione estremamente restrittiva. Si era infatti sostenuto che l'imposta estera sarebbe stata considerata pagata solamente nel momento in cui il relativo reddito di fonte estera non fosse più suscettibile di rettifica da parte delle autorità fiscali straniere. Successivamente l'interpretazione è cambiata: il pagamento a titolo definitivo è stato inteso dall'amministrazione con l'irripetibilità dell'imposta stessa, non considerando definitivi quelli pagati in acconto, in via provvisoria e quelli in genere per cui è previsto un conguaglio con possibilità di rimborso. Quindi al concetto di definitività si è sostituito

quello di irripetibilità dell'imposta. Nella legge sammarinese si parla di imposte pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili. La normativa italiana prevede che, nell'ambito dello stesso paese estero, l'eventuale eccedenza del credito non fruibile per incapienza dell'imposta dovuta in Italia sarà comunque utilizzabile fino a compensazione dell'eccedenza di imposta pagata in Italia, rispetto a quella estera assolta sui medesimi redditi negli otto esercizi precedenti, ovvero sarà riportata in avanti per un medesimo periodo. Il concetto è semplice ma l'applicazione è estremamente complessa. La norma sammarinese prevede una modalità molto più semplice ed efficace: l'imposta estera non recuperata rispetto a quella detraibile, ai sensi del primo comma, diventa componente negativo di reddito deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta. Esiste l'istituto del matching credit, previsto da alcune convenzioni contro le doppie imposizioni, che trova il presupposto negli incentivi fiscali concessi agli investitori stranieri di alcuni paesi soprattutto in via di sviluppo. Laddove l'agevolazione concessa al paese destinatario dell'investimento non si mantenga tale nel paese dell'investitore, si crea una situazione di squilibrio, in quanto di fatto il reddito viene assoggettato a tassazione in misura ordinaria. Il meccanismo del matching credit, al fine di ovviare alla sperequazione sopra descritta, prevede che lo Stato di residenza sia tenuto ad accordare un credito di imposta all'investitore per le imposte solo figurativamente applicate nel paese estero, anche qualora le stesse non siano effettivamente prelevate. In alcuni casi l'applicazione del matching credit è

subordinata al fatto che l'agevolazione concessa dal paese estero sia di natura temporanea e legata quindi al tempo giudicato necessario per agevolare lo sviluppo, in altri casi al contrario ciò non accade. Il matching credit risulta di più agevole ed immediata applicazione. In ogni caso la detrazione è subordinata all'effettiva esistenza di una quota d'imposta italiana, nella fattispecie, dalla quale operare la detrazione stessa. Le linee generali delle convenzioni prevedono, nell'accordare il matching credit, che le imposte estere, ancorché non applicate, si considerino comunque pagate. L'importanza dell'istituto del matching credit deve indurre a riflettere sull'opportunità di inserire anche questo sistema nell'ordinamento.

**Victor Uckmar**

*Professore - Università di Genova*

## **Conclusioni del Convegno**

È la quarta volta che ho dei contatti con San Marino e ho trovato una crescita di impegno e di preparazione, specialmente negli ultimi due incontri che ho avuto, oggi e nel 2002. Le autorità della Repubblica di San Marino hanno manifestato oggi in modo univoco le loro idee su come andare avanti nella situazione odierna, decidendo di non rimanere in un angolo, entrando nella globalizzazione e vedendo l'Italia non come un'antagonista ma come un paese con il quale lavorare. Spesso San Marino ha sofferto della condizioni poste dall'Italia. Io confido che questo stato di sofferenza sia prontamente superato, perché le conclusioni preliminari del Fondo Monetario Internazionale dell'11 maggio 2004 hanno dato in sostanza una buona pagella e hanno indicato le strade da percorrere: manufacturing, financial, commerce and tourism, e ho visto che la percentuale di debito pubblico sul PIL è del 14,5%, cifra che rispetto all'Italia è quasi un sogno.

Per quanto riguarda la direttiva UE sulla tassazione del risparmio vi è una serie d'incertezze. Prima fra tutte la data di entrata in vigore perché, sebbene la Svizzera sia stata indotta a dare il proprio assenso, ha subito chiesto come



contropartita di potere ottenere un pacchetto di otto particolari adesioni cominciando dal trattato di Schengen. Le incertezze sulla data d'adesione derivano dalla posizione degli Stati Uniti, perché, nel preambolo della direttiva, si condizionava la sigla dell'accordo all'adesione degli Stati Uniti. Nel quarto punto del comma primo dell'art. 10 si dice, infatti: "La data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio d'informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OECD riguardo al pagamento di interesse quali definiti nella presente direttiva". Non si tratta più di uno scambio automatico e vi è quindi differenza rispetto agli altri Stati terzi interessati alla direttiva. Poi il riferimento al modello OCSE non so se possa impegnare gli agenti pagatori, perché sono gli agenti pagatori che devono fare la comunicazione all'amministrazione finanziaria. Come si può dire che gli Stati Uniti, aderenti al modello OCSE, siano aderenti alla direttiva? Io credo che quest'aspetto genererà dei grossi problemi, come quello dell'agente pagatore appunto. Ogni banca, istituzione, chiunque paga degli interessi deve segnalare all'autorità finanziaria colui che riceve la somma l'avvenuto pagamento. Già è difficile oggi lo scambio delle informazioni, pensiamo di estenderlo a tutti i soggetti: banche, finanziarie, persone, poi se non pagano, quali sono le sanzioni? Il paese dove si colloca il pagatore ha interesse a mantenere celata l'operazione, con un evidente conflitto d'interessi se sarà chiamato a comminare una sanzione. Io penso vi

saranno quindi dei notevoli problemi applicativi. In passato l'Unione Europea ha comunque già avuto problemi del genere.

Lo scambio d'informazioni è divenuto il problema principale ed è singolare che la direttiva UE ponga l'accento sulle informazioni relative al pagamento della somma e non sull'ammontare della somma, sul capitale giacente, su quali siano gli strumenti finanziari, quale sia il patrimonio e da che cosa derivi la somma che ha prodotto interessi. Siamo molto lontani dall'aver informazioni concrete su questo punto. Voi come San Marino avete l'arma, su questo punto, di pretendere di ottenere qualche cosa poiché finché non c'è l'adesione di tutti e quattro i paesi terzi, San Marino, Andorra, Svizzera, Liechtenstein, la direttiva non trova applicazione. Non risulta che l'Italia abbia emanato o emanerà la legge prevista dalla delega per l'attuazione della direttiva: il termine scadrà nel maggio 2005 ma ancora non si è mosso nulla. Per San Marino essere annoverato fra i paesi che devono aderire alla convenzione è sicuramente positivo.

Per quanto riguarda la Convenzione sulla doppia imposizione fiscale fra Italia e San Marino, si può affermare che sia piuttosto singolare poiché c'è un preambolo che dice testualmente: "Per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi nel contesto di una maggiore cooperazione", secondo il quale San Marino potrebbe invocare l'attuazione dell'accordo di cooperazione economica che è in fase di discussione.

Voglio segnalare, per le attività che si possono svolgere a San Marino, una previsione contenuta nell'art. 5 relativo alla stabile organizzazione, che non è presente in tutte le convenzioni. Si tratta del punto al comma 3, lettera d, in cui si dice che non costituisce stabile organizzazione una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquisto beni o merci o di raccolta informazioni per l'impresa.

Un altro elemento interessante è costituito dalla clausola 25 sulla procedura amichevole. Il Kazakistan in tal senso ha fatto scuola. Il residente di uno degli Stati, Italia o San Marino, può sottoporre il caso all'autorità del paese in cui è residente.

Lo scambio d'informazioni previsto all'art. 26 della convenzione è piuttosto ampio. La previsione di scambio d'informazioni è molto ampia nella Convenzione, io in alcune occasioni ho sollevato il dubbio sul fatto che lo scambio d'informazioni potrebbe rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale, un processo commerciale o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico; questa è una norma sempre pretesa dai paesi sviluppati.

L'art. 110 IRES al punto 10, prevede che non siano ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si

considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con un decreto, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia ovvero dalla mancanza di un adeguato scambio d'informazioni.

Per quanto riguarda il problema dei frontalieri, la tassazione separata è complicata, mentre per il registro nautico si è in via di soluzione. Vi sono possibilità di sviluppo del settore assicurativo in ragione dell'applicazione della direttiva sul risparmio UE, così potrebbero trovare occupazione giovani che altrimenti dovrebbero andare in giro per l'Europa.

Per quanto riguarda la collaborazione sulla formazione, tengo a sottolineare come a San Marino abbiate giovani molto preparati. Ma l'università non basta più oramai e occorre fare dei corsi di specializzazione e formazione.

**Fabio Berardi**

*Segretario di Stato per gli Affari Esteri - Repubblica di San Marino*

Saluto di chiusura

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha aderito con entusiasmo all'invito di patrocinare questo convegno sulla fiscalità sammarinese nei rapporti internazionali ed in particolare con l'Italia.

Un entusiasmo di sostanza e non di maniera perché si pone a supporto dell'attività principale che attualmente la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sta promovendo e sostenendo.

Per un Paese piccolo come la Repubblica di San Marino le relazioni internazionali sono vitali e, con particolare riferimento all'economia, sono funzionali a sostenere lo sviluppo del Paese.

Il mercato interno è troppo piccolo per tutti i Paesi, immaginiamo perciò quanto lo possa essere per la nostra piccola comunità.

I processi d'internazionalizzazione e globalizzazione rendono indispensabile accelerare l'adeguamento delle istituzioni dando una forte spinta all'ammodernamento di tutto il sistema paese.

In quest'ottica è necessario avviare e concludere accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, che consentono di partecipare organicamente ai nuovi mercati e alle potenzialità che da questi vengono offerte.

La Repubblica di San Marino ha già avviato da alcuni anni, questo processo d'internazionalizzazione ma, mai come in questo momento, è stata impegnata contemporaneamente su tanti tavoli al fine di concludere accordi in campo economico e fiscale.

Come è stato già ricordato in questo convegno tanti sono i passi compiuti o in via di compimento che ci hanno visto impegnati in questi ultimi anni.

Il Consiglio Grande e Generale ha tra l'altro approvato vari ordini del giorno su queste tematiche, dando mandato al Governo di sostenere il rilancio e lo sviluppo economico del Paese anche con specifiche azioni di politica estera.

Rivestono perciò importanza strategica sia gli accordi contro le doppie imposizioni fiscali sia quelli di cooperazione economica che la Repubblica di San Marino ha avviato.

L'accordo contro le doppie imposizioni sottoscritto con la Repubblica italiana il 21 marzo 2002 rappresenta il definitivo cambio della posizione internazionale del nostro Paese perché prelude ad una nuova economia, sempre più integrata nel contesto internazionale.

Un'economia che ovviamente si sviluppa sulla regolarità e sulla trasparenza, comportando con ciò l'avvio di nuove ed importanti azioni per sostenere il necessario cambiamento.

E proprio al fine di sostenere al meglio il processo di cambiamento in atto, la Repubblica di San Marino ha in via di conclusione un importante Accordo di Cooperazione Economica con la vicina Repubblica italiana.

Logicamente il rapporto bilaterale non è più sufficiente a garantire comunque un adeguato sviluppo e quindi l'avvio di negoziati in campo fiscale ed economico con altri Paesi sia all'interno, sia fuori dall'Unione, diviene necessario corollario delle azioni intraprese dal Governo.

Vari Paesi hanno aderito alle proposte sammarinesi ed in particolare l'Austria, il Belgio, il Lussemburgo, Malta, Cipro e la Croazia hanno già avviato o hanno già comunicato il loro interesse ad avviare al più presto accordi con la Repubblica di San Marino.

Il Governo intende pertanto proseguire su questa strada, sia avviando ulteriori nuovi accordi internazionali, sia dando piena attuazione a quelli già realizzati.

E' proprio in quest'ottica che convegni come quello odierno hanno una funzione di grande importanza, perché diffondono una cultura che consentirà poi di sfruttare tutte le potenzialità per cogliere pienamente i vantaggi che gli accordi internazionali intrinsecamente contengono.

Infatti, pur essendo propedeutico, non è sufficiente concludere intese, ma occorre che le stesse vengano adeguatamente promosse e occorre altresì che divengano patrimonio di conoscenza comune in particolare per gli operatori economici e per i professionisti sammarinesi.

Saranno poi gli operatori economici, anche tramite questi nuovi strumenti, i protagonisti dello sviluppo economico del Paese.

In conclusione intendo evidenziare che la Repubblica di San Marino, oltre ad essere un Paese ad economia reale e sana, ha la piena consapevolezza che da rapporti internazionali basati sulla regolarità e sulla trasparenza, può trarre importanti benefici.



Il convegno si è svolto sotto il patrocinio di :

*Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, la Programmazione Economica e la Giustizia*

*Segreteria di Stato per le Finanze, il Bilancio, i Trasporti ed i Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica. e l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici*